

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA MAGGIOR CONCORRENZIALITA' NEL MERCATO DEL GAS NATURALE ED IL TRASFERIMENTO DEI BENEFICI RISULTANTI AI CLIENTI FINALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMI 6 E 7, DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, n.99

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, oggetto di esame preliminare, si colloca nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 30, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n.99/09. Tale disposizione delega il Governo ad adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge n.99/09(15 agosto 2010) un decreto legislativo che proceda:

- a) alla revisione dei cosiddetti "tetti gas" in scadenza alla fine dell'anno 2010 che erano stati posti dall'articolo 19 del D.Lgs 164/00 per il periodo 2000-2010 in maniere da rendere l'offerta del gas più concorrenziale;
- b) alla definizione di misure che trasferiscano i benefici della aumentata concorrenza nel mercato del gas ai clienti industriali italiani lato domanda, al fine di garantirne la competitività.

La ratio adottata nello schema per un'offerta di gas più concorrenziale è quella secondo cui per rendere più dinamica e concorrenziale l'offerta di gas, bisogna incrementarne la flessibilità. Per incrementare la flessibilità dell'offerta vi sono tre vie principali:

- I. Potenziare le infrastrutture di adduzione (rigassificatori e gasdotti) per generare un eccesso di gas e quindi promuovere la concorrenza
- II. Rinforzare le infrastrutture di stoccaggio che consentano di approvvigionarsi di gas nei periodi di prezzo conveniente (stagionalità, congiunture internazionali, partite di gas non convenzionale nel futuro) ed utilizzarlo negli altri periodi.
- III. Obbligare il/i soggetto/i dominante/i (*incumbent*), a trasferire tale beneficio, in parte, ai clienti finali (la cd. gas release già attuata lo scorso anno con il DL 78/09).

La ratio adottata nello schema per una domanda che partecipa agli investimenti si articola secondo:

- I. Un'organizzazione dei soggetti (clienti industriali) che facciano da interlocutori interessati nei confronti del soggetto incumbent
- II. Un reperimento delle adeguate forme di aggregazione anche per le PMI che, più volte, si sono lamentate dell'attenzione della politica energetica solo per i grandi consumatori.
- III. Un rimedio all'inevitabile periodo di tempo necessario all'approntamento delle nuove infrastrutture di stoccaggio, attraverso l'anticipazione degli effetti che ci sarebbero all'entrata in servizio delle infrastrutture.

Lo schema di decreto legislativo è costituito da 12 articoli illustrati nei capisaldi qui nel seguito.

Articolo 1 – Finalità ed oggetto

L'articolo individua, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 6 della legge 23 luglio 2009, n.99, nota come legge Sviluppo, le finalità del provvedimento, e cioè l'introduzione di maggior concorrenzialità nel mercato del gas e il trasferimento dei relativi



benefici ai clienti finali in generale e anticipazione degli stessi ai clienti finali industriali per garantirne la competitività.

Articolo 2 – Definizioni

In questo articolo si conferma la validità delle definizioni ad integrazione di quelle già in essere nella normativa di settore

Articolo 3 – Obblighi per i soggetti che immettono gas nella rete di trasporto e verifica degli obblighi

L'articolo individua l'obbligo per tutti i soggetti che immettono gas nella rete di trasporto di attestare annualmente (il primo anno entro due settimane dopo il primo mese di entrata in vigore del presente decreto) la propria quota di mercato all'ingrosso, secondo una metodologia definita in uno specifico decreto del Ministro dello sviluppo economico. Sono indicate le modalità per determinare i valori in assenza di dati effettivi.

Se con riferimento alle attestazioni viene individuato un superamento del valore soglia del 40%, il soggetto interessato è obbligato a svolgere procedure di cessione di gas, secondo quanto definito al successivo articolo 5. Se, alternativamente, il soggetto si impegna all'attuazione delle misure relative allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, il valore soglia è alzato al 60%

La vigilanza relativa all'attestazione è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, mentre la vigilanza sull'erogazione dei servizi previsti dal decreto, sugli adempimenti e sulle procedure è attribuita all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Articolo 4 – Sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio

L'articolo 4 prevede che il Ministero dello sviluppo economico predisponga e pubblichi entro il 31 luglio di ogni anno un rapporto contenente indicazioni sui progetti di aumento di capacità di stoccaggio già oggetto di concessione e in concessioni di prossimo conferimento.

In tale rapporto sono indicate per ogni progetto le informazioni necessarie per consentire di valutare tempi e costi previsti per la sua realizzazione, o, nel caso di progetti volti all'aumento delle capacità esistenti, i costi incrementali per la loro realizzazione e i conseguenti passi autorizzativi.

Sulla base di tale rapporto i clienti industriali potranno decidere se chiedere ai soggetti che realizzeranno tali progetti un contratto di servizi di stoccaggio di durata pluriennale oppure di partecipare direttamente alla realizzazione di uno o più progetti, assumendone quote di partecipazione e quindi divenendo proprietari di una parte delle nuove infrastrutture di stoccaggio.

E' previsto che il rapporto possa contenere a titolo informativo informazioni relative a ulteriori progetti per cui non è ancora stato avviato l'iter autorizzativo.

Articolo 5 – Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas

L'articolo disciplina gli adempimenti per i soggetti che intendono alzare il valore della soglia limite relativa alla loro quota di mercato all'ingrosso al 60% attraverso l'assunzione di impegni vincolanti per la realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio, per volumi pari a 4 miliardi di metri cubi. Tali soggetti devono consentire la partecipazione di terzi allo sviluppo delle infrastrutture e si impegnano a partecipare, per un volume massimo pari ad 1 miliardo di metri cubi al meccanismo anticipatorio dei benefici verso i clienti finali industriali che partecipano quali investitori. In alternativa gli stessi soggetti concorrono alla



compensazione dell'onere relativo all'anticipazione dei benefici con un importo massimo pari, per ciascun anno termico, a 50 milioni di euro.

L'articolo prevede inoltre che le procedure di cessione di gas per il superamento del valore soglia (40% in assenza di realizzazione di nuova capacità di stoccaggio o 60% a fronte di realizzazione di stoccaggio) siano svolte secondo le modalità già definite con la legge 3 agosto 2009, n.102, per volumi non superiori a 4 miliardi di metri cubi definiti, insieme alla tempistica, con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

Entro il 1 settembre di ciascun anno, i soggetti che si impegnano a realizzare le infrastrutture di stoccaggio comunicano al Ministero, all'Autorità garante e all'Autorità di regolazione un programma o un aggiornamento del programma relativo ai progetti individuati tra quelli pubblicati nel rapporto del Ministero dello sviluppo economico, o diversi, che dovranno essere valutati per l'approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Il programma con l'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico diviene vincolante.

La vigilanza sul rispetto del programma e sulle procedure di cessione di gas è affidata all'Autorità garante che può avviare un'istruttoria in esito alla quale può irrorare una sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 6 – Partecipazione di soggetti investitori alle procedure

Vengono in questo articolo individuati i requisiti generali dei soggetti investitori nelle infrastrutture di stoccaggio come i clienti finali industriali caratterizzati da elevato prelievo di gas naturale definito secondo modalità fissate dal Ministero ed attestate dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete è allacciato il punto di prelievo del cliente finale; aventi centri di consumo in Italia nonché negli Stati membri che, in condizioni di reciprocità, ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto, attestate come tali con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico; per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure cui è richiesta la partecipazione.

Oltre ai clienti finali di cui sopra, sono ammessi a partecipare anche i consorzi ed i mandatari dei clienti finali industriali con le caratteristiche sopra esposte, nonché aggregazioni di piccole e medie imprese che abbiano, in aggregato, le caratteristiche di cui sopra e, come mandatario dell'aggregazione, un cliente finale industriale. Tali aggregazioni, che possono concorrere per una volume corrispondente ad un terzo del volume definito dal Ministero per i soggetti investitori (art. 5, comma 1, lettera b)) della possono essere promosse anche dalle associazioni di categoria.

Viene previsto che i soggetti interessati ai progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio come individuati dal programma approvato, entro l' 1 settembre di ogni anno, inviino al Ministero apposita comunicazione, con cui manifestano con effetti non vincolanti il proprio interesse e che il soggetto che aderisce alle misure di potenziamento stoccaggi indica direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante una procedura concorsuale e non discriminatoria per la selezione dei soggetti investitori. La disciplina delle procedure concorsuali è definita dall'Autorità di regolazione che si conforma ai criteri ed agli indirizzi formulati del Ministero.

Articolo 7 – Diritti di utilizzo dei soggetti investitori delle infrastrutture di stoccaggio

In esito alle procedure di cui all'articolo 6 sono riconosciuti ai soggetti investitori diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio in misura corrispondente alla quota per cui risultano assegnatari, mediante la richiesta del soggetto investitore di:



a) sottoscrivere un contratto di stoccaggio pluriennale a fronte di corrispettivi determinati dall'Autorità di regolazione con riferimento ai corrispondenti costi effettivi di realizzazione e gestione relativi ai progetti; ovvero

b) sottoscrivere un contratto che disciplina i diritti di utilizzo a fronte della partecipazione in forma di contitolarità in uno o più progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale in nuove concessioni di stoccaggio o in concessioni conferite ma non ancora operative alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le clausole relative all'accesso e all'utilizzo dello stoccaggio nei contratti che regolano i rapporti tra i soggetti che aderiscono alle misure ed i soggetti investitori sono sottoposti al Ministero per l'approvazione, sentita l'Autorità di regolazione. I rapporti di contitolarità in una concessione di stoccaggio sono regolati da un contratto tipo approvato dal Ministero.

E' prevista la possibilità di recesso dai contratti che regolano i rapporti tra i soggetti che sviluppano stoccaggi ed i soggetti investitori. Vengono altresì definite alcune condizioni per esercitare il recesso.

Articolo 8 – Disposizioni a favore di soggetti titolari di stoccaggio e degli enti locali

L'articolo 8 prevede che anche i soggetti che non ricadono negli obblighi di cui all'articolo 1, possano usufruire degli stessi meccanismi di incentivazione alla realizzazione dei loro progetti, per un volume complessivo non superiore a due miliardi di metri cubi di nuova capacità.

Essi potranno avvalersi delle seguenti opzioni:

- Proseguire nel loro programma attuale di realizzazione, mantenendo il diritto di chiedere per lo stoccaggio di nuova realizzazione l'esenzione dal diritto di accesso dei terzi ai sensi della legge n.239 del 2004, e, se ottenuta, attribuire in regime di esenzione ai futuri clienti la nuova capacità di stoccaggio dopo la sua realizzazione;
- Sottoscrivere un contratto con i soggetti importatori che sono interessati a realizzare il programma di 4 miliardi di metri cubi di nuova capacità, facendo valere la realizzazione del loro progetto ai fini dell'assolvimento del programma a carico di tali soggetti e quindi potendo ottenere un beneficio sia in termini economici o di finanziamento da parte di tali soggetti, sia contrattualizzando in anticipo la futura capacità di stoccaggio con clienti industriali, rendendo così bancabile il loro progetto;
- Usufruire direttamente delle nuove disposizioni, effettuando una procedura aperta ai clienti industriali al termine della quale sottoscrivere da subito contratti di stoccaggio pluriennali (possibilità attualmente non consentita dalle disposizioni previgenti) oppure facendo entrare gli stessi clienti nel loro progetto come finanziatori mediante una loro associazione in joint venture nella concessione e quindi consentendo ad essi di disporre direttamente della propria quota di stoccaggio.

I soggetti volontari possono offrire le loro capacità di stoccaggio anche in forma aggregata.

Saranno i clienti industriali a scegliere la tipologia di richiesta (contratto di stoccaggio a lungo termine oppure partecipazione in Joint venture nelle concessioni) e a chi rivolgersi (soggetti ricadenti nelle soglie di cui all'articolo 1 o soggetti che volontariamente aderiscono alle misure).

I corrispettivi relativi all'accesso e all'utilizzo di tale nuova capacità di stoccaggio è determinata in esito alle procedure concorsuali, prevedendo comunque in caso di mancata



assegnazione della nuova capacità di stoccaggio, il riconoscimento di corrispettivi commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture determinati dall'Autorità di regolazione.

Lo stesso articolo prevede al comma 2 al fine di compensare i territori interessati dalla realizzazione dei nuovi progetti di stoccaggio per il mancato uso alternativo del territorio di rivedere l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, pari all'1% del valore della nuova capacità di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in operatività unicamente nei confronti dei Comuni dove hanno sede i relativi impianti, correggendo la disposizione attuale che, pur dichiarata a compensazione del mancato uso del territorio, ripartisce in modo contraddittorio tale contributo anche ai comuni confinanti con quelli sede di impianti, che pertanto non hanno quella occupazione di territorio presupposto del contributo stesso.

Articolo 9 – Anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo degli stoccaggi

Qualora rispetto alle assegnazioni ai soggetti investitori vi fossero quote residuali, anche per effetto delle rinunce o dei recessi, esse vengono offerte ai migliori offerenti in base a procedure concorsuali aperte a tutti i richiedenti secondo modalità ed a fronte di corrispettivi determinati sulla base di criteri dall'Autorità di regolazione, a fronte di indirizzi stabiliti dal Ministero, prevedendo il riconoscimento a favore di ciascun soggetto obbligato di corrispettivi commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture.

L'Autorità di regolazione, conformandosi ad indirizzi del Ministero, disciplina misure che consentono ai soggetti investitori di ottenere anticipatamente, effetti equivalenti a quelli che avrebbero qualora la capacità di stoccaggio corrispondente alle quote assegnate fosse immediatamente operativa (fase virtuale).

Le misure virtuali prevedono la possibilità per i soggetti investitori che ne facciano richiesta di ottenere, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 anni, la disponibilità di nuovi servizi di stoccaggio definiti dall'Autorità di regolazione. Essi comprendono, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e già assegnata, di stoccare il gas naturale nel periodo estivo per un suo utilizzo nel periodo invernale. Detti servizi sono forniti dal Gestore dei servizi energetici, che può avvalersi dell'impresa maggiore di trasporto. I soggetti investitori sono tenuti a riconoscere al Gestore dei servizi energetici corrispettivi determinati dall'Autorità di regolazione a sconto, in ragione dei minori servizi offerti, rispetto alle tariffe di stoccaggio.

Il Gestore dei servizi energetici fornisce i servizi aggregando le richieste dei soggetti investitori, ed ottimizza le operazioni di fornitura del servizio di stoccaggio di cui al medesimo comma, al fine di contenerne l'onere complessivo, avvalendosi della partecipazione (nell'erogazione dei servizi o tramite compensazione economica) dei soggetti obbligati allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio.

Gli oneri relativi alla differenza tra il costo sostenuto dal Gestore dei servizi energetici per rendere disponibili i servizi per garantire l'anticipazione degli effetti correlati alla realizzazione degli stoccaggi prima che la nuova capacità di stoccaggio sia sviluppata ed i corrispettivi applicati per i medesimi servizi sono fatti valere sui i corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali nel mercato del gas.



E' previsto che i diritti all'utilizzo della nuova capacità di stoccaggio in capo ai soggetti investitori che hanno avuto un'anticipazione degli effetti degli stoccaggi, siano ridotti di una quota pari al 10% a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio per un periodo pari al doppio del periodo medio per cui il soggetto si è avvalso delle anticipazioni. I servizi corrispondenti a detta quota sono offerti per il medesimo periodo al mercato secondo modalità e a fronte di corrispettivi determinati dall'Autorità di regolazione. Il gettito derivante dall'applicazione di detti corrispettivi è destinato a copertura dei costi di distribuzione applicati ai clienti finali, le cui condizioni economiche per l'erogazione della fornitura prevedono l'applicazione di tariffe di distribuzione.

Le misure prevedono altresì la possibilità per i soggetti investitori e per i loro mandatari di consegnare il gas in mercati esteri precedentemente individuati dall'Autorità di regolazione sulla base di criteri stabiliti dal Ministero.

Articolo 10 – Norme transitorie

Durante la fase virtuale, le misure di cui all'articolo 9 che in luogo dei servizi "fisici" disciplinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 9, comma 3, si applicano in modo tale che possa essere riconosciuta la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas nel periodo invernale e nel periodo estivo come rilevata sulla base di metodologie e in mercati esteri determinati dall'Autorità di regolazione.

La determinazione degli importi da riconoscere ai soggetti investitori ai sensi del comma 1 nonché l'erogazione della differenza tra detti importi ed i corrispettivi determinati ai sensi del medesimo comma è affidata al Gestore dei servizi energetici. Il Gestore dei servizi energetici regola l'importo corrispondente alla suddetta differenza attraverso i corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali nel mercato del gas.

Articolo 11 – Misure a favore della flessibilità dell'offerta nel mercato del gas naturale

Le misure di cui all'articolo 9, comma 2, prevedono l'obbligo per i soggetti investitori di offrire in vendita nei sistemi di negoziazioni gestiti dal Gestore dei mercati energetici i quantitativi di gas agli stessi resi disponibili nel periodo invernale attraverso i servizi di cui al comma 3 del medesimo articolo 9.

Inoltre, l'Autorità di regolazione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, la disciplina del bilanciamento di merito economico nel mercato del gas naturale, nel rispetto di appositi indirizzi del Ministero.

Il sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 comprende le piattaforme di negoziazione e il mercato del gas gestiti dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, al quale si applicano le disposizioni relative alle cessioni di gas destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di trasporto e di distribuzione per essere successivamente erogato.

Articolo 12 – Entrata in vigore

L'articolo prevede che sia i regolamenti previsti dal presente decreto sia il provvedimento stesso entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Non è stata redatta la relazione tecnico-finanziaria in quanto il testo non comporta oneri aggiuntivi.



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) obiettivi e necessità dell'intervento normativo: Coerenza con il programma di Governo:

Il presente decreto legislativo è in adempimento alla delega contenuta nell'articolo 30, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (c.d. "legge sviluppo"). In particolare, nell'esercizio della predetta delega legislativa, il Governo provvede:

- alla revisione delle misure per una effettiva concorrenza nel mercato del gas naturale (limiti alle importazioni-produzioni e vendita di gas previsti dal Decreto legislativo n. 164/00 e validi per il periodo 2000-2010);
- alla definizione di misure che trasferiscano i benefici della aumentata concorrenza ai clienti industriali italiani al fine di garantirne la competitività.

b) analisi del quadro normativo nazionale:

Nel maggio 2000, l'Italia ha adottato le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 98/30/CE concernente norme comuni per il mercato interno di gas naturale, con il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164. Il decreto ha ridisegnato interamente la struttura del settore del gas in Italia, prevedendo che le attività di importazione, esportazione e vendita di gas naturale siano libere e aperte alla concorrenza, nei limiti previsti dal medesimo decreto. In particolare, l'articolo 19 del citato D.lgs. 164/00 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas possa vendere, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas possa immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La suddetta percentuale è ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.

c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:

A distanza di circa dieci anni dalle prime norme a tutela della concorrenza nel settore del gas, si aggiorna la disciplina in materia coerentemente con l'assetto normativo e regolamentare stabilito da norme primarie e da atti dell'Autorità di settore.

d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

L'intervento segue l'evoluzione della normativa comunitaria, che prevede il mantenimento di norme asimmetriche per agevolare la completa liberalizzazione del settore.

e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

Nulla da rilevare.

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

Nulla da rilevare.

g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

Nel provvedimento non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.



2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessita', della coerenza con quelle gia' in uso:

Le definizioni normative richiamate sono quelle già consolidate nella normativa e nella prassi.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:

I riferimenti normativi previsti nel provvedimento sono corretti.

c) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

Il provvedimento non comporta effetti abrogativi.

d) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo; trattandosi di una nuova disciplina antitrust su materia in evoluzione non si registrano linee giurisprudenziali.

e) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:

Trattasi di attuazione di delega legislativa conferita dal Parlamento al Governo.

f) analisi della compatibilità dell'intervento con obblighi internazionali:

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

g) verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La materia non è oggetto di altre deleghe legislative.

h) individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente:

Il provvedimento non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

i) individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

Sono specificamente individuate le tipologie anche procedurali di atti attuativi con puntualizzazione dei termini di relativa adozione, congruenti rispetto alla pianificazione realizzativa del provvedimento.



A.I.R.

*(Analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'Allegato A al D.P.C.M.
11.09.2008, n. 170)*

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA MAGGIOR CONCORRENZIALITA' NEL MERCATO DEL GAS NATURALE ED IL TRASFERIMENTO DEI BENEFICI RISULTANTI AI CLIENTI FINALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMI 6 E 7, DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99.

SEZIONE 1 - *Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'articolo 30, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n.99 ha delegato il Governo ad adottare misure per la revisione degli obblighi di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che verranno a scadere entro il 2010.

Tali obblighi, stabiliti nel 2000 con le norme di attuazione della Direttiva 98/30/CE (prima direttiva per l'apertura del mercato del gas) erano stati introdotti con la finalità di ridurre il ruolo dominante dell'ENI sul mercato italiano del gas nazionale, e quindi di favorire l'instaurarsi di una concorrenza nell'approvvigionamento di gas verso il mercato italiano, stabilendo:

- a) un tetto massimo, decrescente dal 75% fino all'attuale 61% del volume di gas che ciascun operatore può immettere, come produzione nazionale e importazione, nel sistema italiano del gas;
- b) un tetto massimo del 50% per la quota di mercato finale per ogni operatore.

La delega pertanto prevede una revisione dei tetti, in funzione pro-concorrenziale, con un trasferimento dei benefici dell'aumentata concorrenzialità del mercato ai clienti finali, in particolare a quelli industriali caratterizzati da un elevato e costante utilizzo del gas naturale.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.

Gli obblighi in scadenza al 2010 stabiliti dall'art.19 del D.Lgs. n.164 del 2000 hanno avuto una efficacia limitata nello sviluppo di una effettiva concorrenza, anche perché, come anche segnalato sia nelle indagini svolte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono state attuate dall'operatore dominante mediante vendite del gas da importare appena fuori della frontiera italiana ad altri operatori del mercato del gas senza una procedura pubblica e a condizioni tali da non permettere a questi ultimi di praticare forniture concorrenziali ai clienti finali.

C) Problemi da risolvere ed esigenze sociali considerate anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Dopo dieci anni dall'apertura alla concorrenza del settore del gas naturale, l'attività di stoccaggio ha di fatto mantenuto l'assetto monopolistico esistente nella fase iniziale, con uno sviluppo di capacità incrementale assolutamente marginale e non sufficiente né a garantire più sicurezza nel sistema energetico nazionale, né ad assicurare la necessaria



flessibilità agli operatori per competere efficacemente nel mercato liberalizzato, con le conseguenti positive ricadute in termini di prezzi per i clienti finali.

La capacità di stoccaggio attualmente disponibile, secondo i criteri di attribuzione ai richiedenti stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, soddisfa quasi esclusivamente le esigenze del mercato civile, caratterizzate da un ciclo di immissione e prelievi tipicamente stagionale, e non consente altri utilizzi, per il settore industriale e termoelettrico.

Inoltre, per sfruttare al meglio le opportunità di arbitraggio tra i prezzi offerti dal mercato del gas in evoluzione, è necessario introdurre strumenti di flessibilità, quale è appunto lo stoccaggio. Solo così i clienti potranno approvvigionarsi quando il prezzo del gas è più basso (tipicamente nei mesi estivi) per poterlo poi utilizzare quando il prezzo è più elevato (mesi invernali). Si tratta quindi di costruire stoccaggi di gas per sfruttare le forniture più convenienti, tra cui quelle del mercato spot, e diversificare anche le rotte di approvvigionamento. Lo sviluppo di infrastrutture di stoccaggio è inoltre anche necessario per consentire all'Italia di assumere il ruolo di hub del gas più volte auspicato per il nostro Paese.

Un livello di concorrenzialità ancora limitato nel mercato all'ingrosso, per effetto anche della previgente normativa che con l'introduzione di una misura "asimmetrica", quali i tetti, ha consentito l'affermazione di una pluralità di operatori, ma non un'effettiva concorrenza, ha limitato gli effetti positivi della liberalizzazione sui clienti finali.

Una congiuntura economica particolarmente difficile, come quella che si è verificata negli ultimi anni, ha pesantemente minato la competitività dei clienti industriali, che sopportano prezzi del gas più elevati che in altri Paesi.

D) Obiettivi da realizzare e indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento.

Realizzazione capacità incrementale di stoccaggio e maggior concorrenzialità del mercato del gas; benefici per clienti finali industriali.

Il livello di realizzazione degli obiettivi sarà monitorato attraverso il controllo dell'esecuzione di un programma di infrastrutture di stoccaggio facenti parti di un elenco pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo i tempi approvati.

Il controllo è effettuato dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ciascuno per gli aspetti di competenza.

Sono previste misure sanzionatorie in caso di omessa o ritardata attuazione del programma e degli adempimenti previsti dalla norma.

E) Soggetti destinatari dell'intervento regolatorio.

Sono destinatari dell'intervento i seguenti soggetti:

- a) Gli importatori che immettono gas nel sistema italiano al di sopra di determinati volumi, calcolati in funzione del volume totale immesso nella rete nazionale, che sono soggetti a misure di cessione di gas. I volumi soglia possono essere incrementati nel caso tali soggetti realizzino un piano di potenziamento delle capacità di stoccaggio per un volume complessivo di 4 miliardi di metri cubi
- b) I soggetti che attualmente sono titolari, o stanno per divenirlo, di concessioni di stoccaggio nelle quali siano previste nuove infrastrutture di stoccaggio o il potenziamento di quelle esistenti;



- c) I clienti finali industriali, o i loro consorzi, che intendano finanziare la realizzazione di tali nuovi stoccaggi, per poterli poi utilizzare per iniettarvi gas acquistato a prezzi favorevoli (ad esempio nelle borse europee a prezzi estivi) per rierogarlo nel corso dell'anno per i propri consumi;
- d) Il Ministero dello sviluppo economico, per l'emanazione di alcuni decreti attuativi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per gli aspetti legati alla concorrenzialità e alle verifiche di ottemperanza, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per le misure di carattere regolatorio dei servizi di stoccaggio.
- e) Il gestore dei servizi elettrici (GSE), come fornitore dei servizi che anticipano ai clienti industriali che partecipano al finanziamenti dei nuovi stoccaggi i benefici di cui godranno in futuro, in parte mediante l'offerta di una quota degli stessi servizi da parte dei soggetti tenuti all'osservanza delle norme, e in parte mediante richiesta di tali servizi al mercato;

SEZIONE 2 - *Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

La necessità di potenziare gli stoccaggi in funzione pro-concorrenziale è stata oggetto di segnalazioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e di indagine congiunta della stessa Autorità con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Per la discussione dei possibili sviluppi del sistema italiano del gas in funzione di una maggiore concorrenza è stato attivato presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo con tutti gli operatori del sistema del gas, nel quale sono state illustrate e discusse le proposte degli operatori e le linee generali del provvedimento.

SEZIONE 3 - *Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

Trattandosi di delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo, l'opzione zero non risulta applicabile, in quanto avrebbe comportato la scadenza della delega nel mese di agosto 2010.

SEZIONE 4 - *Valutazione di opzioni alternative all'intervento*

Un diverso strumento di intervento è costituito dal recepimento della terza direttiva sul mercato interno del gas naturale, nel cui ambito attuare un intervento complessivo di riforma e adeguamento del sistema del gas. Tuttavia la legge comunitaria 2009 che contiene la delega al Governo per tale recepimento è tuttora all'esame del Parlamento e non vi è certezza che il decreto legislativo per l'esercizio della delega possa essere emanato ed entrare in vigore prima della fine del corrente anno, nel quale verranno a scadenza le misure di cui all'art.19 del D.lgs, n.164 del 2000.

SEZIONE 5 - *Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta*

L'intervento normativo è necessario in quanto previsto espressamente da una delega parlamentare. In sua assenza gli attuali tetti all'immissione in rete di gas decadrebbero al 31



dicembre 2010, in una situazione di mercato ancora caratterizzata dopo 10 anni dalla sua apertura dalla presenza di un soggetto dominante.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Si sono utilizzati scenari di previsione della domanda di gas e di servizi di stoccaggio e si sono comparati con i possibili progetti di realizzazione di nuovi stoccaggi di gas e di potenziamento degli stoccaggi esistenti.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi sono rappresentati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio che avranno benefici strutturali sul sistema nazionale del gas relativamente alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle rotte di approvvigionamento, all'aumento di flessibilità sul mercato nazionale, alla messa a disposizione di capacità di stoccaggio a favore in primis del settore industriale, e successivamente a tutti gli altri clienti.

Gli svantaggi sono legati alla complessità di attuazione della norma e alla necessità di prevedere un sistema di anticipazione dei suoi effetti con effetti temporanei sulle tariffe di trasporto a carico di tutti gli utenti del sistema, successivamente compensate per i clienti civili mediante una riduzione futura delle tariffe di distribuzione.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il Ministero dello sviluppo economico ha il compito di pubblicare un rapporto sui progetti di aumento della capacità di stoccaggio in via di realizzazione o fattibili nel corso di alcuni anni.

I soggetti che immettono gas in rete al di sopra dei valori soglia e che intendono sviluppare nuovi stoccaggi per usufruire di un livello di soglia più elevato pubblicano il loro piano di realizzazione di stoccaggi.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Le diverse soluzioni consistevano nell'obbligo di cessioni di gas importato sul mercato italiano o nel mantenimento o inseverimento dei tetti esistenti.

Le prime, nell'attuale situazione di mercato caratterizzato da un prevalere dell'offerta sulla domanda, avrebbero avuto un esito pro-concorrenziale incerto, mentre le seconde, come sopra detto, avrebbero potuto essere di fatto "aggirate" dai soggetti interessati.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'andamento della domanda e dell'offerta di servizi di stoccaggio nei prossimi anni sarà comunque a favore della realizzazione di ulteriori capacità di stoccaggio, che doteranno l'Italia di un potenziale di mercato e di sistema di transito del gas con benefici di carattere strutturale. La domanda di stoccaggio da parte del settore industriale e termoelettrico è comunque consistente.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

L'intervento è finalizzato a aumentare la concorrenza nel mercato del gas aumentando la flessibilità del sistema e dando ai clienti finali la possibilità di approvvigionarsi di gas



all'estero a prezzi competitivi. Esso è in linea con le segnalazioni delle Autorità di regolazione e di tutela della concorrenza e del mercato.

SEZIONE 7 - *Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione*

A. *Responsabili dell'attuazione*

Gli importatori che immettono gas nel sistema italiano al di sopra di determinati volumi e soggetti titolari di progetti di stoccaggio.

Il Ministero dello sviluppo economico, per l'emanazione di alcuni decreti attuativi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per gli aspetti legati alla concorrenzialità e alle verifiche di ottemperanza, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per le misure di carattere regolatorio dei servizi di stoccaggio.

Il gestore dei servizi elettrici (GSE), in quanto fornitore dei servizi che anticipano ai clienti industriali che partecipano al finanziamenti dei nuovi stoccaggi i benefici di cui godranno in futuro.

B. *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Comunicazioni a mezzo stampa. Riunioni del tavolo di consultazione del settore per fornire ai soggetti interessati le informazioni sull'attuazione del provvedimento e sui relativi adempimenti.

C. *Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il controllo è effettuato dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ciascuno per gli aspetti di competenza. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato interviene in caso di omessa o ritardata attuazione del programma e degli adempimenti previsti dalla norma.

D. *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.*

Possibile affinamento, ove necessario, delle norme nel corso del recepimento della terza direttiva sul mercato interno del gas naturale.

Sarà redatta, a cura del Ministero dello sviluppo economico, la prescritta VIR, con scadenza biennale, nella quale saranno prioritariamente esaminati i benefici che si intendono conseguire con l'intervento normativo proposto. In particolare, i benefici attesi consistono nell'adeguato sviluppo delle infrastrutture necessarie allo stoccaggio del gas naturale e, conseguentemente, nel maggior grado di concorrenzialità del mercato del gas. All'esito della verifica dell'effettivo conseguimento dei suddetti benefici, si potrà poi determinare se e in quale misura siano necessari ulteriori interventi normativi, di correzione e/o integrazione del decreto legislativo de quo.

